

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del 6 maggio 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 85 Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione
(art. 44b LL e. 96 LAINF)

¹ L'Ufficio federale, nell'ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per:

- a. i permessi concernenti la durata del lavoro;
- b. la procedura di approvazione dei piani di cui all'articolo 7 capoverso 4 della legge;
- c. la banca dati inerente al diritto del lavoro, che contiene informazioni generali sul diritto pubblico e privato del lavoro;
- d. la banca dati inerente all'esecuzione, gestita dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), che contiene in particolare dati sull'attività d'ispezione degli organi d'esecuzione della legge e della LAINF;
- e. le ispezioni alle aziende;
- f. la gestione degli indirizzi.

² Il sistema contiene per ogni azienda:

- a. il nome, l'indirizzo e il numero d'identificazione;
- b. la tipologia (industriale o non industriale);
- c. il genere di attività economica;
- d. la data di registrazione nel sistema e la data di cancellazione.

³ Il sistema può inoltre contenere:

- a. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d'esercizio nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 capoverso 4 della legge;

¹ RS 822.111

- b. i verbali delle ispezioni delle aziende;
- c. il motivo dell'iscrizione;
- d. le decisioni, le valutazioni dei rischi, le perizie, le denunce e le sentenze penali.

Art. 86 Sistemi di informazione e di documentazione dei Cantoni
(art. 44b LL)

¹ L'autorità cantonale, nell'ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema di informazione e di documentazione per le aziende industriali.

² Il sistema contiene per ogni azienda industriale:

- a. i dati di cui all'articolo 85 capoverso 2;
- b. l'indicazione delle lettere dell'articolo 5 capoverso 2 della legge in base alle quali è stata assoggettata l'azienda;
- c. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d'esercizio.

Art. 87 Scambio di dati e sicurezza dei dati
(art. 44 cpv. 2, 44a e 44b LL)

¹ Le autorità della Confederazione e dei Cantoni responsabili dell'esecuzione della legge o della LAINF si scambiano reciprocamente i dati se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali. L'autorità cantonale comunica immediatamente all'Ufficio federale in particolare i dati di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettere a e b.

² Le autorità della Confederazione e dei Cantoni possono connettere i loro sistemi automatizzati di informazione e di documentazione.

³ Esse si accordano reciprocamente, laddove esista una simile connessione, l'accesso nella procedura di richiamo a tutti i dati non degni di una particolare protezione.

⁴ L'Ufficio federale e i Cantoni prendono le misure necessarie affinché i terzi non autorizzati non possano accedere ai dati.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2009.

6 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova